

Legge federale sulla promozione della cultura (Legge sulla promozione della cultura, LPCu)

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 69 capoverso 2 e 70 capoverso 3 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 giugno 2007²,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la promozione della cultura da parte della Confederazione nei seguenti settori:

- a. salvaguardia del patrimonio culturale;
- b. creazione artistica;
- c. divulgazione dell'arte e della cultura;
- d. scambio tra le comunità culturali e linguistiche in Svizzera;
- e. scambi culturali con l'estero.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ È fatta salva la promozione della cultura da parte della Confederazione secondo le seguenti leggi speciali:

- a. legge federale del 18 dicembre 1992³ sulla Biblioteca nazionale svizzera;
- b. legge federale del 27 giugno 1890⁴ sulla istituzione di un Museo nazionale svizzero;
- c. legge del 14 dicembre 2001⁵ sul cinema;
- d. legge federale del 6 ottobre 1995⁶ sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana;
- e. legge federale del ...⁷ concernente la Fondazione Pro Helvetia;

1 RS 101
2 FF 2007 4421
3 RS 432.21
4 RS 432.31
5 RS 443.1
6 RS 441.3
7 RS ...; FF 2007 4479

- f. legge federale del 1° luglio 1966⁸ sulla protezione della natura e del paesaggio;
- g. legge del 20 giugno 2003⁹ sul trasferimento dei beni culturali.

² Sono eccettuate le disposizioni concernenti il finanziamento ai sensi dell'articolo 25 della presente legge.

Art. 3 Scopi

La promozione della cultura da parte della Confederazione persegue i seguenti scopi:

- a. rafforzare la coesione e la pluralità culturale in Svizzera;
- b. promuovere un'offerta culturale variata e di alta qualità;
- c. creare condizioni quadro favorevoli per gli operatori culturali;
- d. permettere e facilitare alla popolazione l'accesso alla cultura;
- e. far conoscere all'estero la creazione culturale svizzera.

Art. 4 Sussidiarietà

Nell'ambito delle sue competenze, la Confederazione completa le attività dei Cantoni, delle città e dei Comuni in materia di politica culturale.

Art. 5 Coordinamento e collaborazione

¹ La Confederazione definisce le sue priorità in materia di politica culturale tenendo in considerazione la politica culturale dei Cantoni, delle città e dei Comuni.

² Essa può collaborare alla promozione della cultura con altri enti promotori di diritto pubblico o privato, nonché aderire a enti di diritto privato.

Sezione 2: Condizioni generali della promozione culturale

Art. 6 Interesse nazionale

¹ La Confederazione sostiene unicamente progetti d'interesse nazionale.

² L'interesse nazionale è dato segnatamente se:

- a. un bene culturale è di essenziale importanza per la Svizzera o per le diverse comunità linguistiche e culturali della Svizzera;
- b. un progetto ha una portata sovregionale, in particolare interessa più regioni linguistiche;

⁸ RS 451

⁹ RS 444.1

- c. il talento artistico straordinario di una persona promette esiti artistici di livello nazionale o internazionale;
- d. un'organizzazione fornisce un contributo essenziale all'interattività di operatori culturali, professionisti o no, di diverse regioni linguistiche o di diverse aree della Svizzera;
- e. un progetto è particolarmente innovativo negli ambiti della creazione artistica o della divulgazione culturale;
- f. una manifestazione culturale è unica nel suo genere ed è rinomata a livello nazionale o internazionale;
- g. un progetto contribuisce in modo essenziale agli scambi culturali nazionali o internazionali.

Art. 7 Progetti accessibili al pubblico

La Confederazione sostiene unicamente i progetti accessibili al pubblico.

Art. 8 Progetti prioritari

La Confederazione sostiene a titolo prioritario progetti che:

- a. permettono o facilitano al pubblico l'accesso alla cultura;
- b. contribuiscono in modo particolare a salvaguardare o a sviluppare la pluralità culturale o linguistica.

Sezione 3: Misure promozionali e di sostegno

Art. 9 Misure di salvaguardia del patrimonio culturale

¹ La Confederazione può sostenere i musei, le collezioni e le reti di terzi nella loro attività di salvaguardia del patrimonio culturale, segnatamente mediante aiuti finanziari a copertura dei costi di progetti.

² Per le collezioni e le reti la Confederazione può fornire anche aiuti finanziari alle spese d'esercizio.

³ La Confederazione sostiene soltanto i musei e le collezioni che dispongono di una strategia collezionistica.

Art. 10 Promozione delle nuove leve

La Confederazione può promuovere le nuove leve di artisti mediante misure che favoriscano l'acquisizione e l'approfondimento dell'esperienza professionale.

Art. 11 Riconoscimenti

La Confederazione può conferire riconoscimenti per realizzazioni artistiche e meriti culturali.

Art. 12 Sostegno di organizzazioni culturali

La Confederazione può sostenere organizzazioni di operatori culturali, professionisti o no.

Art. 13 Promozione della lettura

La Confederazione può prendere misure destinate a combattere l'illetteratismo e a promuovere la lettura.

Art. 14 Organizzazione e sostegno di manifestazioni e progetti culturali

¹ La Confederazione può organizzare manifestazioni culturali o partecipare alla loro organizzazione e al loro finanziamento.

² Può sostenere progetti che:

- a. nel quadro di manifestazioni speciali forniscono un contributo culturale e si rivolgono a un vasto pubblico; o
- b. sono particolarmente innovativi e atti a fornire nuovi stimoli culturali.

Art. 15 Sostegno delle comunità nomadi

La Confederazione può prendere misure al fine di permettere alle comunità nomadi uno stile di vita consono alla loro cultura.

Art. 16 Contributo alla Città di Berna

La Confederazione può versare un contributo alla Città di Berna per le prestazioni culturali particolari che essa fornisce in quanto sede dell'Assemblea federale e del Consiglio federale.

Art. 17 Promozione della divulgazione artistica

La Confederazione può prendere misure affinché un'opera o una produzione artistica sia resa più accessibile al pubblico.

Art. 18 Sostegno degli scambi culturali

¹ La Confederazione può sostenere gli scambi culturali all'interno del Paese.

² Essa può presentare all'estero le culture svizzere e sostenere gli scambi con altre culture.

³ Essa può gestire proprie istituzioni culturali in importanti centri culturali del mondo e in Paesi con i quali intrattiene scambi privilegiati.

Sezione 4: Competenza e coordinamento

Art. 19 Collaborazione internazionale

Il Consiglio federale può, al fine di promuovere le relazioni internazionali, concludere accordi di diritto internazionale pubblico o di diritto privato concernenti:

- a. la collaborazione culturale;
- b. la partecipazione finanziaria a misure di promozione della cultura a livello internazionale.

Art. 20 Competenza concernente le misure promozionali e di sostegno

¹ Le misure di cui agli articoli 9–16 e le misure di divulgazione ad esse direttamente connesse sono di competenza dell'Ufficio federale della cultura (UFC).

² Le misure di cui agli articoli 17 e 18 sono di competenza della Fondazione Pro Helvetia.

Art. 21 Coordinamento delle misure all'estero

¹ Qualora pianifichino importanti manifestazioni culturali, le rappresentanze svizzere all'estero ne affidano l'organizzazione alla Fondazione Pro Helvetia. A nome della Fondazione Pro Helvetia il Dipartimento federale dell'interno (DFI) disciplina insieme al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) i dettagli della collaborazione in caso di manifestazioni culturali di minore importanza.

² Su domanda del DFAE, la Fondazione Pro Helvetia può prestare consulenza tecnica in progetti culturali nell'ambito dell'aiuto allo sviluppo e della cooperazione con i Paesi dell'Europa dell'Est.

Sezione 5: Forme di sostegno e procedura

Art. 22 Aiuti finanziari e altre forme di sostegno

¹ Gli aiuti finanziari sono versati, nei limiti dei crediti stanziati, in forma di contributi a fondo perso, garanzie di deficit, contributi in conto interessi, fideiussioni, prestazioni in natura o mutui rimborsabili condizionatamente.

² Un sostegno può essere accordato anche in forma di consulenza o di raccomandazioni, nonché mediante l'assunzione di patronati o mediante altre prestazioni non finanziarie.

Art. 23 Disposizioni procedurali

¹ Fatto salvo il capoverso 3, la procedura è retta dalle disposizioni generali dell'organizzazione giudiziaria federale.

² Gli aiuti finanziari possono essere concessi anche mediante convenzioni sulle prestazioni ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990¹⁰ sui sussidi.

³ Nella procedura di ricorso la censura d'inadeguatezza non è ammessa.

Sezione 6: Finanziamento e controllo

Art. 24 Priorità nella promozione culturale e finanziamento

¹ Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un messaggio concernente il finanziamento della promozione culturale della Confederazione, nel quale definisce le priorità del quadriennio.

² La Confederazione procede dapprima a indagini conoscitive presso i Cantoni, le città e i Comuni nonché le cerchie interessate.

³ L'Assemblea federale autorizza i seguenti limiti di spesa e crediti d'impegno:

- a. limiti di spesa rispettivamente per le misure di cui agli articoli 9–16 e per le misure di cui agli articoli 17 e 18;
- b. limiti di spesa per i settori della promozione disciplinati in leggi speciali;
- c. un credito quadro secondo l'articolo 16a della legge federale del 1° luglio 1966¹¹ sulla protezione della natura e del paesaggio per il settore della protezione del paesaggio e della salvaguardia dei monumenti storici.

Art. 25 Strategie promozionali

¹ Il DFI elabora strategie promozionali per singoli settori della promozione della cultura di cui agli articoli 9–16.

² Le strategie definiscono gli obiettivi promozionali, gli strumenti promozionali e i criteri determinanti per la promozione.

³ Esse sono emanate in forma di ordinanza, di regola per la durata di validità dei decreti sul finanziamento di cui all'articolo 24 capoverso 3.

Art. 26 Autorità specializzate e coordinamento della politica estera culturale

¹ Quale autorità specializzata, l'UFC attua la politica culturale della Confederazione.

² Il DFI e il DFAE coordinano le loro attività di politica culturale all'estero.

Art. 27 Statistica e valutazione

¹ L'Ufficio federale di statistica tiene una statistica culturale. Questa informa segnatamente sui sussidi degli enti pubblici e sui contributi di privati alla cultura.

¹⁰ RS 616.1

¹¹ RS 451

² La Confederazione esamina periodicamente l'efficacia della sua politica culturale e delle misure promozionali prese.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 28 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 29 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

Art. 30 Disposizione transitoria

I sussidi per le spese d'esercizio che la Confederazione ha destinato finora ai musei potranno continuare ad essere erogati per tre anni al massimo dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 31 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

Sono abrogati i seguenti atti normativi:

1. Legge federale del 19 dicembre 2003¹² sull'erogazione di aiuti finanziari alla Fondazione Bibliomedia;
2. Decreto federale del 5 marzo 1970¹³ concernente il credito per l'acquisto d'antichità nazionali;
3. Legge federale del 19 dicembre 2003¹⁴ sull'erogazione di aiuti finanziari al Museo svizzero dei trasporti;
4. Legge federale del 16 dicembre 2005¹⁵ sull'erogazione di aiuti finanziari all'Associazione Memoriav;
5. Risoluzione federale del 22 dicembre 1887¹⁶ per il promovimento e l'incoraggiamento delle arti nella Svizzera;
6. Decreto federale del 18 dicembre 1917¹⁷ sull'incoraggiamento e l'incremento dell'arte applicata (arte decorativa e industriale);
7. Legge federale del 7 ottobre 1994¹⁸ concernente la Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri».

II

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Legge del 18 dicembre 1992¹⁹ sulla Biblioteca nazionale

Art. 12 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 (nuovo)

¹ La Confederazione può accordare aiuti finanziari a istituzioni pubbliche dei Cantoni e dei Comuni se collaborano con la Biblioteca nazionale e se:

- a. *abrogata*

¹² RU **2004** 2077

¹³ RU **1970** 1033, **1987** 32

¹⁴ RU **2004** 2017

¹⁵ RU **2006** 1255

¹⁶ CS **4** 202

¹⁷ CS **4** 215; RU **1991** 857

¹⁸ RU **1996** 3040

¹⁹ RS **432.21**

³ Gli aiuti finanziari possono essere concessi anche mediante una convenzione sulle prestazioni ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990²⁰ sui sussidi.

2. Legge federale del 27 giugno 1890²¹ sull'istituzione di un Museo nazionale svizzero

Art 4 cpv. 1 e 2

¹ *Abrogato*

² Il Museo nazionale non farà in nessun caso concorrenza ai musei cantonali per l'acquisto d'antichità, ove si tratti di oggetti di preponderante interesse cantonale e non necessari per completare le collezioni federali.

Art. 9 cpv. 1

¹ Il finanziamento delle attività del Museo nazionale è retto dall'articolo 24 della legge del ...²² sulla promozione della cultura.

3. Legge federale del 6 ottobre 1995²³ sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana

Art. 3a (nuovo) Finanziamento

Il finanziamento degli aiuti finanziari secondo l'articolo 2 è retto dall'articolo 24 della legge del ...²⁴ sulla promozione della cultura.

4. Legge del 14 dicembre 2001²⁵ sul cinema

Art. 13 Forme del sostegno

¹ Gli aiuti finanziari sono versati nei limiti dei crediti stanziati sotto forma di contributi a fondo perso, garanzie di deficit, contributi in conto interessi, fidejussioni, prestazioni in natura o mutui rimborsabili condizionatamente.

² Un sostegno può essere accordato anche in forma di consulenze o raccomandazioni, nonché mediante l'assunzione di patronati o mediante altre prestazioni non finanziarie.

²⁰ RS **616.1**

²¹ RS **432.31**

²² RS ...; FF **2007 4449**

²³ RS **441.3**

²⁴ RS ...; FF **2007 4449**

²⁵ RS **443.1**

Art. 15 cpv. 1

¹ Il finanziamento della promozione della cinematografia è retto dall'articolo 24 della legge del ...²⁶ sulla promozione della cultura.

Art. 32 cpv. 2

Abrogato

5. Legge federale del 1° luglio 1966²⁷ sulla protezione della natura e del paesaggio

Art. 16a cpv. 2 (nuovo)

² Il finanziamento dei settori della protezione del paesaggio e della salvaguardia dei monumenti storici è retto dall'articolo 24 della legge del ...²⁸ sulla promozione della cultura.

6. Legge del 20 giugno 2003²⁹ sul trasferimento dei beni culturali

Art. 14a (nuovo) Finanziamento

Il finanziamento degli aiuti finanziari di cui all'articolo 14 è retto dall'articolo 24 della legge del ...³⁰ sulla promozione della cultura.

²⁶ RS ...; FF **2007** 4449

²⁷ RS **451**

²⁸ RS ...; FF **2007** 4449

²⁹ RS **444.1**

³⁰ RS ...; FF **2007** 4449